



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 6

TRIBUNALE DI VENEZIA ACCERTA CARATTERE DISCRIMINATORIO DEL COMPORTAMENTO DI REGIONE DEL VENETO E ULSS 3 RIGUARDO ALL'ORDINARIO ACCESSO ALLE CURE DEI MINORI STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI: QUALE LA SITUAZIONE PRESSO LE ALTRE ULSS VENETE?

presentata il 27 ottobre 2020 dalla Consiglieria Guarda

Premesso che:

- con propria recente sentenza, il Tribunale di Venezia ha accertato il carattere discriminatorio di specifiche omissioni organizzative compiute da Regione del Veneto e dall'ULSS 3;
- i fatti che hanno dato origine al ricorso ex art. 44 D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 presentato dall'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione riguardano il mancato e accertato apprestamento di un servizio ambulatoriale pediatrico pubblico accessibile gratuitamente equiparabile al pediatra di libera scelta cui dà diritto l'iscrizione al SSN, tal per cui i cittadini stranieri minori di età irregolarmente soggiornanti sarebbero dovuti necessariamente transitare per il pronto soccorso pediatrico, con carenza, pertanto, dell'ordinario accesso alle prestazioni non urgenti.

Rilevato che:

- tra le cause cui è ascrivibile in prima istanza il complessivo contegno omissivo tenuto da Regione del Veneto e ULSS 3 - questa in esecuzione proprio delle Linee guida regionali - va annoverata proprio la vigente Dgr n. 753 del 4 giugno 2019 recante "Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini extracomunitari";
- non è la prima volta che un giudizio attinge atti formati dalla maggioranza di governo regionale nel tentativo di rendere concreto lo slogan "Prima i veneti" attraverso la violazione dei diritti dei minori di origine straniera, si pensi alla dichiarata incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla

prima infanzia: asili nido e servizi innovativi») in materia di accesso agli asili nido.

Preso atto che la Regione del Veneto dovrà dunque intervenire nei termini di sentenza per eliminare l'accertata discriminazione.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Consigliera

interroga l'Assessore regionale alla Sanità e al Sociale

per sapere se rispetto a quanto in premessa intenda rimediare con assoluta urgenza all'omissione discriminatoria accertata con sentenza, anche attraverso specifica verifica presso le restanti ULSS venete.
